REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

giunta regionale

Delibera n° 51

Estratto del processo verbale della seduta del

19 gennaio 2018

oggetto:

LR 27/2012 (LEGGE FINANZIARIA 2013) ART 9 COMMA 135. AVVISO PUBBLICO CONCERNENTE I REQUISITI DEI SOGGETTI DISOCCUPATI, LA MISURA DELL'INDENNITÀ DA CORRISPONDERE, LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ED I CONTENUTI DEI PROGETTI DEI CANTIERI DI LAVORO. ANNO 2018.

Debora SERRACCHIANI	*Presidente*	*presente*
Sergio BOLZONELLO	*Vice Presidente*	*presente*
Loredana PANARITI	*Assessore*	*presente*
Paolo PANONTIN	*Assessore*	*presente*
Francesco PERONI	*Assessore*	*presente*
Mariagrazia SANTORO	*Assessore*	*presente*
Cristiano SHAURLI	*Assessore*	*presente*
Maria Sandra TELESCA	*Assessore*	*presente*
Gianni TORRENTI	*Assessore*	*presente*
Sara VITO	*Assessore*	*presente*

Gabriella DI BLAS Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge 29 aprile, 1949, n. 264 recante "Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati", ed in particolare l'articolo 59 " Cantieri-scuola" che autorizza l'apertura di cantieri-scuola per disoccupati, per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità;
Vista la legge 6 agosto 1975, n. 418 recante " Modifiche e integrazioni alla Legge 2 aprile 1968, n.424, in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento e sistemazione montana";
Visto l'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2013)", ed in particolare:
- il comma 127, il quale prevede che la Regione, al fine di facilitare l'inserimento lavorativo e sostenere il reddito di soggetti disoccupati, interviene con finanziamenti parziali o totali per la realizzazione di cantieri di lavoro per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità, diretti al miglioramento dell'ambiente e degli spazi urbani;
- il comma 128, il quale prevede che per la realizzazione dei cantieri di cui al citato comma 127, le Province, i Comuni e le loro forme associative sono autorizzati a utilizzare in via temporanea straordinaria i soggetti disoccupati ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente;
- il comma 135, il quale prevede che la Giunta regionale, con apposito Avviso pubblico, definisce i requisiti dei soggetti disoccupati cui indirizzare l'intervento, la misura dell'indennità da corrispondere agli stessi, le modalità di presentazione, i contenuti dei progetti nonché, nell'ipotesi di finanziamento parziale, la quota a carico degli enti di cui al citato comma 128;
- il comma 136, il quale prevede che con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti;
Visto il D.P.Reg. 15 febbraio 2013, n.21 Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione di finanziamenti a favore di Province, Comuni e loro forme associative per la realizzazione di cantieri di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 127 e seguenti, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 2013) così come modificato dal D.P.Reg. 9 marzo 2015, n.57 " Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione di finanziamenti a favore di Province, Comuni e loro forme associative per la realizzazione di cantieri di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 127 e seguenti, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 2013), emanato con decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 2013, n. 21, ed in particolare l'articolo 6 comma 1 che prevede che la Regione contribuisce al finanziamento dei cantieri di lavoro assegnando un finanziamento pari al 100% dell'indennità giornaliera ed al 100% del trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo;
Preso atto che rimangono a carico degli enti realizzatori le spese relative all'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 recante" Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare ai Dispositivi di protezione individuale, alla formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed al Piano di sicurezza;
Considerato che il comma 135 dell'articolo 9 della legge regionale 27/2012 stabilisce che la Giunta regionale stabilisca l'indennità giornaliera da corrispondere ai lavoratori utilizzati nei cantieri di lavoro;
Ritenuto di quantificare l'importo di detta indennità, tenuto conto delle mansioni da svolgere, in euro 50,46 in analogia a quanto stabilito dal CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti di data 22 ottobre 2014 ed in particolare, vista la declaratoria delle mansioni da effettuare, per gli operai comuni come già definito con delibera

della Giunta regionale n.426 del 18 marzo 2016;
Ritenuto opportuno stabilire che l'indennità giornaliera erogata ai soggetti inseriti nei cantieri di lavoro non sia compatibile con qualunque tipo di ammortizzatore sociale;
Visto l' "Avviso pubblico concernente i requisiti dei soggetti disoccupati, la misura dell'indennità da corrispondere, le modalità di presentazione ed i contenuti dei progetti dei cantieri di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 135, della legge regionale 31 dicembre 2012, n.27 (legge finanziaria 2013)", nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Su proposta dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università;
La Giunta regionale, all'unanimità,

Delibera

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l' "Avviso pubblico concernente i requisiti dei soggetti disoccupati, la misura dell'indennità da corrispondere, le modalità di presentazione ed i contenuti dei progetti dei cantieri di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 135, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 2013)", nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare il presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE